



Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di CAGLIARI

DOMANDA RICOGNIZIONE 2026/2027

COD. FAC

COD CORSO

MATRICOLA

Applicare bollo da 16 euro
a cura dello studente

__l__ sottoscritt _____ nat _____

a _____ prov _____ il _____

CHIEDE

Di essere iscritt __ per l'a. a. 2026-2027 al __ anno del corso di Laurea in _____

e la contestuale ricognizione per i seguenti Anni Accademici _____

DICHIARA

di AVER SOSTENUTO



tutti



n° _____ esami di cui l'ultimo in data _____

DICHIARA INOLTRE



di presentare contestuale **DOMANDA DI PASSAGGIO** al corso di laurea in _____



che la ricognizione per l'A. A. _____ è relativa a **SERVIZIO CIVILE** (allegare copia documentazione)



che la ricognizione per l'A. A. _____ è relativa a **NASCITA / ADOZIONE FIGLIO**



(indicare nome, cognome, data nascita e allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio)



che l'interruzione degli studi (minimo sei mesi) è stata causata da **INFERMITA' GRAVI** e prolungate debitamente certificate (allegare copia documentazione)

DATA _____ FIRMA per presa visione _____

RECAPITO:

Via _____ N. _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____

Tel _____ Cell. _____ Mail _____

dichiaro inoltre, di essere a conoscenza di dover pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione una **TASSA DI RICOGNIZIONE** di euro 83,30 e di non poter effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera (in particolare non si possono sostenere esami di profitto o di laurea) e che la richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico (Artt. 20-21-22 Regolamento contribuzione studentesca)

DATA _____

FIRMA per presa visione _____

REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2026-27

Capo III – Ricongiungimento, interruzioni e sospensione della carriera

Articolo 20

Ricongiungimento carriera

1. Lo studente e la studentessa che dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici voglia proseguire gli studi deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione un contributo fisso di euro 83,30.
2. Se lo studente e la studentessa contestualmente alla richiesta di prosecuzione degli studi presenta domanda di passaggio ad un corso di studi attivo il contributo fisso ammonta ad euro 23,75 per ogni anno accademico di mancata iscrizione.
3. Qualora lo studente e la studentessa rinunci al passaggio di corso è tenuto/a al pagamento della differenza tra i due importi, pari a euro 59,50, per ogni anno accademico di mancata iscrizione.
4. Gli studenti e le studentesse non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 21

Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli

1. A domanda dell'interessato e dell'interessata il ricongiungimento della carriera si applica agli studenti e alle studentesse per l'anno di servizio civile, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio o figlia.
2. In questi casi il contributo fisso annuale non è dovuto.
3. Gli studenti e le studentesse non possono effettuare nell'anno accademico di interruzione degli studi nessun atto di carriera.
4. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 22

Interruzione per malattia

1. Gli studenti costretti e le studentesse costrette ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente certificate sono esonerati ed esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e del contributo fisso previsto dall'articolo 20 – Ricongiungimento carriera – per l'anno accademico nel quale si è verificata l'interruzione.
2. Se il periodo di interruzione è inferiore all'anno e riguarda più anni accademici, il beneficio sarà applicato nell'anno accademico nel quale ricade il maggior numero di mesi di interruzione.
3. Gli studenti e le studentesse non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera.
4. La richiesta del beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 23

Sospensione della carriera

1. L'importo indicato nell'articolo 20, comma 1 – Ricongiungimento carriera – è dovuto anche per ogni anno accademico di sospensione della carriera secondo la disciplina prevista dal Regolamento carriere amministrative studenti.
2. Se la sospensione della carriera è di durata inferiore all'anno accademico lo studente e la studentessa dovrà versare il contributo onnicomprensivo annuale per intero.

N.B: I PAGAMENTI SI EFFETTUANO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PAGOPA DOPO L'EMISSIONE DELLE TASSE A

CURA DELLA SEGRETERIA STUDENTI [https://www.unica.it/sites/default/files/2026-07/Regolamento contribuzione studentesca anno accademico 2026 2027.pdf](https://www.unica.it/sites/default/files/2026-07/Regolamento%20contribuzione%20studentesca%20anno%20accademico%202026%202027.pdf)